



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Educative
Istruzione

ATTO SOGGETTO A BOLLO (art. 2 Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972)

(numeri seriali marche da bollo annullate: _____)

ATTO NON SOGGETTO AD IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972)

CONVENZIONE

**tra il COMUNE DI CREMONA e ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'
per la realizzazione di interventi a sostegno della frequenza dei bambini per l'anno
educativo 2024/2025**

Scrittura privata

tra le Parti

il COMUNE DI CREMONA, con sede in Cremona, Piazza del Comune n. 8 (C.F./P.IVA 00297960197), di seguito indicato come “Comune”, nella persona del Direttore del Settore Politiche Educative Istruzione _____, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta
e

l'ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU', con sede in Brescia, Via Martinengo da Barco n. 2/A (C.F./P.IVA 01388480582 - 00991511007), ente gestore della struttura asilo nido (plesso) SACRO CUORE, di seguito indicato come “Gestore”, nella persona del legale rappresentante _____, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta.

Premesso che:

- studi scientifici condotti a livello europeo dimostrano l'importanza che la frequenza dell'asilo nido riveste per lo sviluppo del bambino, garantendogli nel futuro maggiori possibilità di successo scolastico e realizzazione personale. Le ricerche mostrano inoltre che l'impatto positivo del nido è più evidente nelle famiglie più svantaggiate, a patto che il nido sia di alta qualità e abbia una composizione eterogenea dei bambini;

- il Comune di Cremona, anche in coerenza con

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 18 dicembre 2023, n. 57 - Area strategica 6. Linea strategica su formazione, ricerca, cultura (Obiettivo Strategico 6.1 - Piano scuole / Obiettivo Operativo 6.1.2 - Diritto allo studio, Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio, Programma 4.07 - Diritto allo studio);

- il Piano di Azione Nazionale per l'attuazione della Garanzia Infanzia, “PANGI - 28 marzo 2022”, documento programmatico redatto in sintonia con il “V Piano di azione per

l'infanzia e l'adolescenza" e in ottemperanza a quanto previsto dalla "Raccomandazione sulla Child Guarantee" del 14 giugno 2021, che, al fine di attuare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, si pone l'obiettivo di rivedere gli "Obiettivi di Barcellona del 2002", i quali chiedevano di garantire un posto nei servizi educativi per l'infanzia ad almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni, e mira a portare l'offerta di posti a tempo pieno verso il 50% di copertura quale media nazionale entro il 2030, riducendo gradualmente la contribuzione finanziaria da parte delle famiglie ed estendendo le fasce di gratuità, sviluppando un'accessibilità equa e sostenibile,

- l'Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", di cui alla Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l'Italia, approvato il 13 luglio 2021 dal Consiglio dell'Unione Europea, avente la finalità di "[...] migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. [...]". Il Piano asili nido della Missione 4, in particolare, mira ad innalzare il tasso di presa in carico dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia in quanto il rapporto tra posti disponibili negli asili nido italiani e numero di bambini di età compresa tra 0 e 2 anni si colloca in media al 25,5 %, ovvero 7,5 punti percentuali al di sotto dell'obiettivo europeo del 33 % e 9,6 punti percentuali al di sotto della media europea,

si impegna a favorire l'iscrizione e la frequenza dei bambini presso asili nido di qualità;

- i servizi comunali per la prima infanzia (fascia 0-3 anni) sono erogati da 4 asili nido gestiti in forma diretta, la cui capienza non è sufficiente a coprire la richiesta - in aumento - di posti che proviene dalle famiglie. Le richieste di iscrizione presso gli asili nido comunali, infatti, non potendo essere interamente soddisfatte, danno vita alle cosiddette "liste di attesa";

- il Comune di Cremona, in linea con le politiche per la famiglia dettate dalla Legge Regionale n. 23/1999, ha portato avanti iniziative innovative da parte di enti del privato sociale finalizzate a potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche attraverso il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi nel rispetto di elevati standard qualitativi ed organizzativi. A tal proposito, si richiamano la Deliberazione di Giunta Comunale n. 142/2021 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1327/2021;

- Regione Lombardia, con la misura "Nidi Gratis - Bonus 2023/2024" (D.G.R. n. XII/405/2023), ha confermato anche per l'anno educativo 2023/2024 l'importanza di garantire alle famiglie lombarde l'accesso agevolato ai servizi per la prima infanzia. Uno dei requisiti

per poter aderire e beneficiare del contributo di cui alla misura anzidetta, è che gli asili nido adottino agevolazioni tariffarie differenziate in base alla fascia ISEE di appartenenza;

- l'Amministrazione Comunale ha precedentemente quantificato in € 550,00 il costo-bambino mensile (comprensivo della frequenza, ma con esclusione del pasto);

- il Gestore ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU', in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa regionale per l'esercizio degli asili nido, è accreditato presso l'Azienda Sociale Cremonese per la gestione dell'offerta di servizi prima infanzia (unità di offerta sociale "asili nido").

L'ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU' è ente gestore dell'asilo nido (plesso) SACRO CUORE sito in Cremona, Via Gerolamo da Cremona, n. 19, avente una capacità ricettiva pari a n. 33 (trentatre) posti-bambino, il quale offre un servizio per i bambini della fascia 0-3 anni, senza operare alcuna discriminazione e garantendo l'inclusione di eventuali bambini portatori di disabilità;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 98/2024, è stato formulato indirizzo favorevole circa l'attivazione, **per l'anno educativo 2024/2025**, dei posti nido convenzionati per il tramite di Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse al convenzionamento, successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale n. 807/2024;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1195/2024, è stato approvato l'elenco degli asili nido idonei all'instaurazione di rapporti convenzionali, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero massimo di posti assegnabili;

- con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] è stato assunto l'impegno di spesa presunto finalizzato alla stipula delle convenzioni in oggetto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – FINALITÀ

La presente Convenzione persegue le seguenti finalità:

1. aumentare l'offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie cremonesi con figli tra 0 e 36 mesi. I posti convenzionati, infatti, sono destinati esclusivamente ai bambini residenti all'interno del Comune di Cremona;
2. valorizzare il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia di Cremona, nella logica della promozione di un sistema integrato che garantisca alle famiglie la possibilità di libera

scelta del servizio, tenendo conto delle diverse esigenze e condizioni, e nella consapevolezza che l'organizzazione e la disponibilità di servizi educativi e di cura di qualità rappresentano, per il territorio, una risorsa fondamentale per la vita delle famiglie;

3. dare continuità al confronto tra Amministrazione Comunale e gestori privati accreditati e convenzionati, in connessione con le attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale, allo scopo di valutare, analizzare e condividere i dati relativi alle caratteristiche ed esigenze delle famiglie con figli della fascia di età 0-3 anni, ai bisogni di conciliazione, alla presenza o meno di liste di attesa per l'accesso ai servizi 0-3, e all'applicazione di rette diversificate in base alle fasce ISEE, considerato elemento qualificante della ridefinizione dei rapporti convenzionali tra Comune e gestori privati;
4. garantire – attraverso il sostegno economico della frequenza dei bambini – libertà di scelta alle famiglie, agevolando le fasce deboli nell'accesso ai servizi educativi, nonché la trasparenza nell'assegnazione e destinazione dei fondi comunali verso un modello a tendere che tenga conto di un sistema pubblico-privato dei servizi educativi per la prima infanzia da inserirsi nel più ampio sistema integrato “zero-sei anni” di cui al D.Lgs. n. 65/2017.

ART. 2 - IMPEGNI DEL COMUNE E DEL GESTORE

Il Comune si convenziona con il Gestore, impegnandosi per un numero massimo complessivo di n. 25 (venticinque) posti-bambino presso l'asilo nido (plesso) SACRO CUORE, sito in Cremona, Via Gerolamo da Cremona, n. 19, indipendentemente dalla tipologia di frequenza degli utenti (a tempo pieno o part-time) ed in ogni caso non superiore all'importo massimo previsto dall'art. 5.

IPOTESI A): MISURA NIDI GRATIS CONFERMATI DA REGIONE LOMBARDIA

1. Nel caso la misura regionale “Nidi Gratis” fosse confermata, in caso di adesione da parte del Comune, quest'ultimo corrisponderà al Gestore una quota di contributo a sostegno della retta di frequenza pagata dalla famiglia per i soli posti convenzionati effettivamente utilizzati, quantificata come segue, partendo dalle fasce ISEE più basse e fino ad esaurimento dei fondi:
 - a. € 205,11 (IVA compresa) oppure € 195,34 (se esente IVA) mensili per ogni posto convenzionato il cui ISEE risulti inferiore o uguale ad € 20.000,00;
 - b. € 250,00 (IVA compresa) oppure € 238,10 (se esente IVA) mensili per ogni posto convenzionato il cui ISEE risulti superiore ad € 20.000,00 e fino ad € 25.000,00;
 - c. € 155,38 (IVA compresa) o € 147,98 (se esente IVA) mensili per ogni posto convenzionato il cui ISEE risulti superiore ad € 25.000,00.

2. Il Comune liquiderà mensilmente al Gestore le somme (contributi) spettanti in base ai dati rendicontati. La liquidazione di ciascun contributo mensile resta subordinata alla previa trasmissione a mezzo p.e.c., da parte del Gestore, della corrispondente rendicontazione.
3. Il Gestore in possesso dei requisiti stabiliti da Regione Lombardia sarà tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale dovrà dichiarare di aver preso visione, di accettare e di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni stabilite per l'adesione e la conseguente applicazione della misura regionale "Nidi Gratis".
4. Il Gestore si impegna a trasmettere al Comune, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) tutti i dati necessari ai fini dell'adesione e della corretta applicazione della misura "Nidi Gratis", che il Comune, in qualità di "intermediario", comunicherà a Regione Lombardia. Il Comune procederà altresì alle relative rendicontazioni, attraverso i sistemi e le indicazioni di Regione Lombardia, inserendo i dati comunicati dal Gestore sempre a mezzo p.e.c.
5. Il Comune si impegna ad introitare il contributo regionale riconosciuto al Gestore per il successivo trasferimento a quest'ultimo.

IPOTESI B): MISURA NIDI GRATIS NON CONFERMATA DA REGIONE LOMBARDIA

1. Nel caso in cui la misura "Nidi Gratis" non fosse confermata, il Comune corrisponderà al Gestore una quota di contributo a sostegno della retta di frequenza pagata dalla famiglia per i soli posti convenzionati effettivamente utilizzati, quantificata come segue, partendo dalle fasce ISEE più basse e fino ad esaurimento dei fondi:
 - a. € 250,00 (IVA compresa) oppure € 238,10 (se esente IVA) mensili per ogni posto convenzionato il cui ISEE risulti inferiore o uguale ad € 20.000,00;
 - b. € 205,11 (IVA compresa) oppure € 195,34 (se esente IVA) mensili per ogni posto convenzionato il cui ISEE risulti superiore a € 20.000,00 e fino a € 25.000,00;
 - c. € 155,38 (IVA compresa) oppure € 147,98 (se esente IVA) mensili per ogni posto convenzionato il cui ISEE risulti superiore ad € 25.000,00.
2. Il Comune liquiderà mensilmente al Gestore le somme (contributi) spettanti in base ai dati rendicontati. La liquidazione di ciascun contributo mensile resta subordinata alla previa trasmissione a mezzo p.e.c., da parte del Gestore, della corrispondente rendicontazione.

Il contributo comunale, in ciascuna delle ipotesi A) e B), verrà riconosciuto soltanto in caso di posto convenzionato effettivamente utilizzato, a partire dalla mensilità in cui è avvenuto l'inserimento del bambino-utente.

Il Gestore, si impegna altresì a:

1. garantire una buona e corretta comunicazione alle famiglie rispetto alla convenzione stipulata con il Comune, informandoli preventivamente di aver accesso ad un posto convenzionato con il Comune di Cremona;
2. comunicare a mezzo p.e.c. al Comune i nominativi dei bambini inseriti in convenzione e i dati di contatto dei rispettivi genitori (indirizzi e-mail), anche al fine di consentire agli Uffici preposti del Comune di trasmettere direttamente alle famiglie un'informativa circa l'impegno economico assunto e finalizzato al contenimento delle rette;
3. garantire le prestazioni di accoglienza, di educazione, di socializzazione dei bambini affidati dalle famiglie all'asilo nido. Nello specifico, accogliere, nei limiti della propria capacità ricettiva e dei posti offerti in convenzione, le richieste di tutte le famiglie, senza alcun tipo di discriminazione, garantendo in particolar modo l'inclusione degli utenti con certificazione di disabilità;
4. garantire l'apertura del servizio secondo gli standard previsti dalle normative regionali, nel rispetto dei vigenti obblighi igienico-sanitari e di ogni eventuale obbligo aggiuntivo derivante da specifiche normative di prevenzione, nonché la copertura dei rischi connessi mediante stipula di idonea polizza assicurativa;
5. organizzare e svolgere autonomamente il servizio, a proprie spese, con impiego di risorse proprie – umane e strumentali – adeguate, qualificate e formate, nel rispetto delle vigenti normative. Il personale educativo, in particolare, dovrà essere in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata preparazione professionale per tutte le attività relative al servizio, fornendo personale specializzato di sostegno e consulenza in presenza di bambini con disabilità certificata;
6. organizzare lo svolgimento delle attività e della giornata educativa in coerenza con:
 - gli “Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l’infanzia” adottati con Decreto Ministeriale n. 43 del 24 febbraio 2022,
 - le “Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei” adottate con Decreto Ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021,
 - il progetto educativo ed il regolamento organizzativo-tariffario autonomamente approvato,
 - i requisiti di accreditamento, adoperandosi ad apportare le necessarie modifiche/adequamenti previsti dalla D.G.R. n. XII/1428/2023;

7. rispettare gli obblighi assicurativi, di prevenzione, di salute e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, prevenendo situazioni di pericolo e di rischio, in quanto responsabile della sicurezza e dell'incolumità dei bambini-utenti e del proprio personale;
8. rispettare la vigente normativa giuslavoristica e contrattuale per il proprio personale, garantendo retribuzioni e versamenti contributivi in conformità ad essa;
9. non aumentare le rette applicate alle famiglie per tutta la durata della presente convenzione, ed in particolar modo se richiesto dalla misura regionale "Nidi gratis", fatto salvo l'eventuale adeguamento entro il limite massimo previsto da quest'ultima misura;
10. dare immediata comunicazione al Comune, tramite p.e.c., di eventuali rinunce al servizio presentate dagli utenti;
11. predisporre e gestire programmi adeguati di aggiornamento per il personale educativo sia in proprio sia in collaborazione con il Comune, in connessione con le attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale;
12. comunicare tempestivamente, via p.e.c., eventuali modifiche sulla gestione/titolarità del servizio convenzionato, nonché quelle relative ai requisiti di accreditamento;
13. consentire al Comune la più ampia facoltà di controllo sull'andamento del servizio, da esercitarsi nelle forme da esso ritenute più opportune, e quindi trasmettere i dati e la documentazione necessari a consentire gli anzidetti controlli entro i termini da esso stabiliti;
14. richiedere formalmente al Comune - con apposita istanza trasmessa via p.e.c. - la liquidazione mensile del contributo, allegando, unitamente a fattura/nota di debito e scheda presenze del mese, un rendiconto mensile dettagliato, datato e sottoscritto dal legale rappresentante, riportante i seguenti dati:
 - nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita dei bambini inseriti nei posti convenzionati;
 - indirizzo di residenza dei bambini-utenti;
 - fascia ISEE di appartenenza e relativo importo dichiarato (N.P. se non disponibile, con imputazione alla fascia > € 25.000,00);
 - tariffa applicabile in base al tariffario;
 - importo del contributo mensile richiesto per ciascun utente, in base alla corrispondente fascia ISEE;
 - giorni di presenza durante il mese (frequenza);

- tariffa applicata;
- dati relativi alla misura regionale “Nidi gratis”, in caso di adesione alla stessa.

La corrispondenza al vero dei dati rendicontati dovrà essere dichiarata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. I nominativi degli utenti, precedentemente comunicati al Comune e quindi riportati nella prima rendicontazione mensile, non potranno subire variazioni per tutto il corso dell'anno educativo - fatti salvi i casi di ritiri/dimissioni anticipate e/o inserimenti posticipati. La sostituzione dei bambini-utenti, pertanto, è consentita soltanto in caso di ritiro/dimissione e di successivo subentro/nuova iscrizione.

15. portare a conoscenza dei propri operatori il Patto di integrità approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 103/2018 e impegnarsi a far rispettare ai propri operatori/collaboratori incaricati/impegnati nella realizzazione delle attività oggetto di convenzionamento il Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta n. 224/2023. La violazione, da parte del Gestore e/o del suo personale, di detti obblighi di condotta comporta la risoluzione del rapporto di cui al presente atto;
16. trasmettere via p.e.c. al Comune, entro il mese di ottobre di ogni anno educativo:
 - a) elenchi nominativi del personale educativo e non educativo impiegato, indicandone qualifica professionale, titolo di studio e funzioni svolte;
 - b) relazione inerente la programmazione educativa (PTOF);
 - c) tabella riportante i nominativi degli iscritti, suddivisi per sezioni, con indicazione del numero di bambini: con disabilità certificata; residenti e non residenti nel territorio comunale; frequentanti il tempo anticipato; frequentanti il tempo prolungato; presenti al pasto;
 - d) propria disciplina organizzativa e tariffaria, nonché una tabella di sintesi indicante tutte le tipologie di rette applicate alle famiglie, indicando comunque tutti i criteri di determinazione (fasce ISEE, residenza, orari di frequenza, ecc.) e specificando eventuali tariffe dovute per iscrizione, inserimento, pasto, tempo anticipato, tempo prolungato ecc.
 - e) documento annuale comprensivo del bilancio finanziario annuale della gestione, approvato dal Comitato di Gestione dell'asilo nido e dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) una relazione descrittiva degli obiettivi pedagogici perseguiti;

infine, al termine di ogni anno educativo, dovrà trasmettere una relazione sull'attività svolta in ciascun asilo nido.

ART. 3 – DURATA

La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2024/2025, fino al 31 luglio 2025 – con possibilità di proroga per un ulteriore anno educativo, previo accordo delle Parti. Queste ultime concordano sulla possibilità di rivedere le condizioni di convenzionamento, solo ed esclusivamente nel caso in cui ciò si renda necessario ai fini dell'adesione alla misura regionale “Nidi gratis” ovvero in virtù dell'entrata in vigore di nuove misure statali che coinvolgano la fascia dei servizi per l'infanzia 0-3 anni.

ART. 4 – CONTROLLI, RISOLUZIONE E RECESSO

Il Comune si riserva il diritto di effettuare, in ogni momento e senza alcun preavviso, controlli – anche a campione – sul buon funzionamento del servizio, nel rispetto delle condizioni pattuite, incluso quello di richiedere copia delle fatture emesse nei confronti delle famiglie a comprova dell'effettivo contenimento delle rette. Il Gestore, nelle persone del titolare e degli operatori, si impegna prestare la massima collaborazione alle predette verifiche, mettendo a disposizione le informazioni e il personale necessario.

Si prevede espressamente che eventuali inadempienze rispetto agli obblighi posti in capo al Gestore (art. 2 della Convenzione) costituiscano causa di risoluzione del rapporto oggetto del presente atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Le inadempienze accertate, nello specifico, dovranno:

- essere frequenti e reiterate;
- aver compromesso la qualità delle prestazioni, dando luogo a situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.

La risoluzione avrà effetto a decorrere dalla data della ricezione, da parte del Gestore, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende valersi della presente clausola.

Le Parti, in ogni momento, potranno recedere unilateralmente dalla presente convenzione, con le seguenti modalità e condizioni:

- per il Comune, tramite comunicazione motivata di recesso trasmessa al Gestore a mezzo p.e.c. e nel rispetto di un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Il Comune potrà recedere altresì, senza preavviso, in uno dei seguenti casi: a) i requisiti richiesti a ciascun gestore/titolare, pur posseduti alla data di stipula della convenzione, vengano successivamente a mancare durante il periodo di vigenza della stessa; b) a seguito dei controlli di cui all'art. 71

del D.P.R. n. 445/2000, emergano dichiarazioni non veritiere, ovvero contenenti dati non più rispondenti a verità dichiarati in fase di presentazione della domanda / manifestazione di interesse. In tal caso, il Gestore non avrà diritto ad alcun beneficio, con obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito;

- per il Gestore, tramite comunicazione motivata di recesso, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, e trasmessa al Comune a mezzo p.e.c. nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. La facoltà del Gestore di ritirare la propria disponibilità al convenzionamento è tuttavia condizionata al completamento del ciclo educativo dei bambini già frequentanti che usufruiscono di un posto convenzionato. Il recesso del Gestore comporta l'impossibilità di presentare, per i successivi 2 (due) anni educativi, una nuova manifestazione di interesse.

I contributi spettanti saranno versati al Gestore fino al momento a partire dal quale il recesso o la risoluzione avranno efficacia. Il Gestore dovrà comunicare tempestivamente alle famiglie dei bambini inseriti nel plesso di asilo nido convenzionato la cessazione del rapporto convenzionale e dei benefici ad esso connessi.

ART. 5 – IMPORTI DOVUTI AL GESTORE

Il valore massimo presunto dell'importo riconosciuto dal Comune al Gestore a titolo di contributo per il pieno e perfetto adempimento della presente Convenzione - calcolato sulla base del numero di bambini iscritti e frequentanti - viene quantificato in € 46.363,63 (IVA esente):

- € 16.636,36 (settembre-dicembre 2024)

- € 29.727,27 (gennaio-luglio 2025)

ART. 6 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità o efficacia della presente convenzione che dovesse insorgere tra le Parti e che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, verrà devoluta al giudice ordinario competente.

ART. 7 - SPESE

Tutte le spese relative al presente atto e conseguenti sono a carico del Gestore, inclusa l'imposta di bollo.

Art. 8 - CUSTOMER SATISFACTION

Il Comune, nell'ottica del miglioramento dei servizi 0-3 offerti, potrà, alternativamente:

- sottoporre direttamente alle famiglie dei bambini inseriti nella struttura convenzionata, idonei strumenti di rilevazione della qualità del servizio in convenzione, nel rispetto della normativa di protezione dei dati personali (questionari anonimi);
- chiedere al Gestore di comunicare gli esiti delle indagini di *customer satisfaction* effettuate.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Gestore saranno utilizzati dal Comune, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di perseguire le finalità del presente atto - tra le quali devono ricomprendersi la verifica circa il rispetto degli impegni previsti in capo al Gestore e le comunicazioni relative all'eventuale adesione alla misura regionale "Nidi gratis" -, nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs. n. 196/2003, D.Lgs. n. 101/2018 e Reg. UE n. 2016/679), nonché di quanto previsto dai propri regolamenti interni. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi espressamente previsti dal diritto nazionale o comunitario.

Il Gestore è tenuto a garantire – in particolar modo nei confronti degli utenti convenzionati e delle rispettive famiglie, i cui dati verranno comunicati al Comune – il rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il Gestore, per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, dovrà, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003, individuare il Comune quale Responsabile del trattamento. Le modalità e le istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dal Gestore al Comune dovranno essere specificatamente indicate e declinate nel relativo atto di nomina. A tal fine, il Gestore, anche per verificare la necessità di sottoscrivere ulteriori atti o accordi, dovrà prendere contatto con il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune:

email: responsabile.protezionedati@comune.cremona.it

p.e.c.: protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Cremona, data delle rispettive firme digitali

Per il Comune, il Direttore del Settore Politiche Educative Istruzione

Per il Gestore, il legale rappresentante